



## CITTA' DI GIOVINAZZO

(Città Metropolitana di Bari)

Ufficio fiscalità locale

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

### AVVISO PUBBLICO

Si informano i cittadini contribuenti che con Deliberazione del C.C. n.13 del 30 marzo 2018, sono state apportate le seguenti variazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

è stato sostituito il comma 1 dell'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) con il seguente:

**«1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152»;**

è stato inserito il seguente comma 2-bis all'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI):

**«2-bis. Per le utenze non domestiche, relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%»;**

è stato inserito il seguente comma 2-ter all'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI):

**«2-ter. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche»;**

di conseguenza, a seguito delle modificazioni operate, l'attuale formulazione dell'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) risulta essere la seguente:

è stato sostituito il comma 1 dell'art. 25 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) con il seguente:

**«1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, per la sola quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione, rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero»;**

E' possibile visualizzare il regolamento integrale, così come modificato, nel presente sito internet nella pagina dedicata agli atti e regolamenti comunali.

Cordialità.

f.to Il Responsabile dell'ufficio fiscalità Locale  
Dott.ssa Caterina Di Molfetta